

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. N. 241/1990 TRA
L'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)
E
L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO STEM
PER IL PROGETTO EINSTEIN TELESCOPE (ET)

ANNUALITA' 2023 - 2024

Premesse:

VISTA	la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, la quale all'art. 15 prevede che le Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
RICHIAMATO	il comma 2-bis dell'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATO	il comma 4 dell'art. 7 Dlgs 36/2023, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni pubbliche al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
VISTO	l'art. 10 della Legge Regionale n. 9 del 17 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTO	il Decreto Legislativo n. 218/2016, recante nome in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
CONSIDERATO CHE	ASPAL promuove l'incremento delle competenze dei cittadini sardi ai fini dell'occupabilità e sviluppa iniziative differenziate volte al miglioramento qualitativo dei processi formativi per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro sia a livello territoriale che a livello internazionale;
CONSIDERATO CHE	ASPAL ha fra le sue finalità la promozione della formazione come politica attiva del lavoro;
CONSIDERATO CHE	ASPAL è impegnata nello sviluppo di attività di qualificazione dei giovani sardi attraverso progetti internazionali che favoriscano le opportunità di scambio e confronto ed il miglioramento qualitativo delle competenze per accrescere il livello di occupabilità;
CONSIDERATO CHE	l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è un Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 54 e ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'articolo 2 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n.213, e dell'art. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218;
CONSIDERATO CHE	INFN promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
CONSIDERATO CHE	INFN altresì promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia

di studio, ricerca e servizi con Enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri, e organizzazioni internazionali;

- VISTE le consolidate competenze di INFN, che ha curato in diverse occasioni l'attivazione di percorsi di formazione e alta formazione finalizzati all'accrescimento e miglioramento delle competenze in favore dei soggetti che operano o potenzialmente potrebbero operare nel settore;
- CONSIDERATO CHE la Sardegna è stata candidata ad ospitare l'Einstein Telescope (ET), il primo osservatore al mondo per la rivelazione di onde gravitazionali di terza generazione che consentirà di ascoltare un volume d'universo mille volte superiore a quello osservato dai rilevatori esistenti, Ligo e Virgo;
- VISTA la necessità di formare figure di alta professionalità che potranno rivestire un ruolo cruciale nella realizzazione di questo ambizioso progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Tra

l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, di seguito ASPAL, con sede legale in Cagliari (CA), Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926, rappresentata ai fini del presente atto dalla Direttrice generale Dott.ssa Maika Aversano, nominata Direttore generale dell'ASPAL con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07.05.2021

e

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di seguito INFN, con sede legale in Frascati (RM) cap. 00044 via E. Fermi, 54, C.F.84001850589 in persona del Direttore pro tempore della Sezione INFN di Cagliari Dott. Alessandro Cardini a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16852 del 24.11.2023.

le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra ASPAL e INFN per la realizzazione di un progetto sperimentale e innovativo il cui obiettivo è attivare percorsi di formazione e ricerca in ambito STEM nell'anno accademico 2023/2024. L'Accordo prevede l'erogazione di borse di studio ed assegni per la frequenza dei percorsi presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e/o internazionale, fuori dal territorio regionale sardo, per preparare i destinatari a partecipare attivamente alla realizzazione del progetto Einstein Telescope e alle attività ad esso connesse.

I percorsi avranno una durata variabile da 6 a 12 mesi e sarà erogato un totale di 16 borse di studio o assegni.

Art. 3 – Responsabili Accordo

L'esecuzione del presente Accordo è affidata, per quanto riguarda INFN, al Direttore pro tempore della Sezione di Cagliari, Dott. Alessandro Cardini. Responsabile del procedimento di ASPAL è la Direttrice del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria, Dott.ssa Antonella delle Donne.

Art. 4 – Obiettivo e finalità comuni

Il presente Accordo si inserisce nel contesto della candidatura della Sardegna nel progetto europeo che prevede la possibile realizzazione dell'Einstein Telescope presso la regione circostante la miniera di Sos Enattos (Lula, NU).

Obiettivo condiviso del presente Accordo è la creazione di figure qualificate che potranno rivestire un ruolo cruciale nella realizzazione dell'Einstein Telescope che, si stima, potrà avere sull'isola un grande impatto economico.

Le finalità comuni risultano essere le seguenti:

- incoraggiare l'acquisizione di nuove competenze STEM e favorire la creazione di figure professionali altamente specializzate;
- migliorare il livello di occupabilità dei giovani sardi coinvolti nelle attività del progetto;
- promuovere l'occupazione di qualità nel territorio sardo;
- promuovere una buona pratica anche a livello nazionale ed internazionale.

Art. 5 – Impegni dei soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle Parti così come segue:

L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) si impegna a:

- finanziare i percorsi di formazione e ricerca di cui sopra, previa approvazione del Piano Operativo presentato da INFN avente ad oggetto i percorsi da attivare;
- collaborare alla definizione dei criteri di selezione dei destinatari dell'Avviso e garantire ampia visibilità all'Avviso stesso dal momento della sua pubblicazione;
- partecipare alle attività di selezione in collaborazione con INFN attraverso la partecipazione di rappresentanti di entrambi gli enti alle commissioni di valutazione;
- trasferire fino ad un massimo di Euro 250.000,00 a INFN a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2;
- collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa;
- monitorare e valutare l'andamento delle attività e verificare la rendicontazione delle spese presentate da INFN;
- relazionarsi con INFN per la definizione degli aspetti condivisi e la gestione delle differenti fasi del processo;
- garantire massima visibilità dei risultati ottenuti attraverso i percorsi finanziati e verificare le modalità per rendere sostenibile l'intervento negli anni successivi.

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) si impegna a:

- formulare e presentare ad ASPAL, prima della pubblicazione dell'Avviso, un Piano Operativo da sottoporre ad approvazione, contenente, per ogni percorso di formazione e ricerca, le modalità di attuazione, i soggetti coinvolti, le sedi di svolgimento, il dettaglio delle attività e i relativi tempi di realizzazione, oltre che i costi di riferimento;
- redigere l'Avviso in accordo con ASPAL definendo i criteri di selezione;
- pubblicare l'Avviso, garantendone ampia visibilità, e istruire le domande di partecipazione;
- selezionare i beneficiari delle borse e degli assegni in collaborazione con ASPAL attraverso la partecipazione di rappresentanti di entrambi gli enti alle commissioni di valutazione;
- predisporre e pubblicare la graduatoria definitiva dei destinatari e trasmetterla tempestivamente ad ASPAL;

- garantire il coordinamento scientifico del progetto e le seguenti attività:
 - o formulazione di percorsi di formazione e ricerca strutturati in curricula ad hoc;
 - o organizzazione, gestione e realizzazione del programma di formazione e ricerca;
 - o gestione ed erogazione borse di studio ed assegni;
 - o supporto ai partecipanti ai percorsi di cui sopra.
- comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente all'attuazione del progetto;
- rilasciare ai destinatari dei percorsi un attestato con l'indicazione delle attività svolte e degli obiettivi conseguiti;
- gestire il progetto secondo le modalità concordate nel presente Accordo e nel Piano Operativo;
- relazionarsi costantemente con ASPAL per la definizione degli aspetti condivisi e la gestione delle differenti fasi del processo;
- rendicontare l'utilizzo delle risorse ricevute per l'attuazione dell'Accordo, così come indicato all'art. 8, entro 30 giorni dalla chiusura delle attività.

Art. 6 – Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni e fornendone adeguata motivazione. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto al rispettivo indirizzo PEC.

Art. 7 – Destinatari dei percorsi formativi

La Misura ha come destinatari studenti e studiosi sardi, in possesso di idoneo titolo di studio in ambito STEM e degli altri requisiti stabiliti tramite l'apposito Avviso pubblico.

Art. 8 – Risorse finanziarie e rendicontazione

Le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione del presente Accordo ammontano fino ad un massimo di Euro 250.000,00 a valere sul Capitolo SC.02.9011.

ASPAL procederà al riconoscimento a favore di INFN di un importo commisurato al numero effettivo di borse di studio e assegni concessi, secondo i criteri stabiliti dall'Avviso e sulla base della tabella dei costi allegata al presente Accordo, di cui ne costituisce parte integrante.

Inoltre, ASPAL si impegna a riconoscere a INFN un contributo forfettario, definito per ogni tipo di percorso, a copertura degli oneri contributivi e fiscali sostenuti per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo.

Le risorse saranno erogate in due tranches:

- Euro 100.000,00 pari al 40% dell'importo massimo ammissibile, a titolo di anticipo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso;
- Euro 150.000,00 pari al 60% dell'importo massimo ammissibile, a saldo, previa trasmissione ad ASPAL di:
 - un prospetto riepilogativo delle spese sostenute per ciascun percorso di formazione e ricerca nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - mandati di pagamento quietanzati, accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dettaglia le voci di pagamento interessate e che attesta che l'importo complessivamente liquidato include il pagamento delle borse/assegni;

- gli attestati rilasciati ai destinatari dei percorsi di cui sopra.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo. Eventuali importi erogati e non rendicontati dovranno essere restituiti ad ASPAL.

L'importo di cui sopra non si configura come pagamento di un corrispettivo ma rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute, nell'ottica di una reale collaborazione tra enti pubblici, i cui compiti e impegni sono disciplinati dall'art. 5 del presente Accordo.

Le Parti concordano che le eventuali risorse residue dovute alla mancata assegnazione delle posizioni bandite potranno essere destinate a finanziare lo scorrimento degli elenchi relativi alle altre tipologie di percorso formativo.

Art. 9 - Efficacia e durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità ed efficacia vincolante tra le Parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente art. 8 e, comunque, non oltre il 31.12.2025, salvo proroghe.

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Accordo sono apportate con atto scritto a firma delle Parti. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate entro 6 mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 10 – Foro competente

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell'Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui le Parti non dovessero pervenire ad un accordo, è competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art. 11 – Comunicazione, utilizzo del nome e del logo

Le Parti potranno organizzare congiuntamente azioni e workshop informativi, nonché interventi di comunicazione coinvolgendo gli stakeholder.

Le Parti potranno utilizzare il nome e il logo delle altre nella produzione di proprio materiale promozionale, in pubblicazioni cartacee, o nel proprio sito web o altri social media, solo dopo aver ottenuto il consenso delle altre Parti.

Le Parti hanno altresì il diritto di pubblicare l'informazione sul programma di studio oggetto di questo Accordo nei propri media.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e il Codice Privacy - D. Lgs n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018. Inoltre, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione al presente Accordo saranno trattati al fine esclusivo di dare esecuzione allo stesso e, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 GDPR, provvederanno a rendere disponibili le informative sul trattamento dei dati personali agli interessati e a garantire loro i diritti previsti. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, provvederanno a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

Le Parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso ASPAL contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo aspal.rpd@regione.sardegna.it.

Art. 13 – Disposizioni di chiusura

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice civile nonché la normativa statale e regionale in materia.

Art. 14 - Firma

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L'imposta di bollo è assolta virtualmente da parte di INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.

INFN si farà carico integralmente anche della quota dovuta da ASPAL, che provvederà al ristoro successivo in suo favore del 50% dell'importo.

Letto, approvato e sottoscritto

La Direttrice generale dell'Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL)

Dr.ssa Maika Aversano

DATA _____



Aversano
Maika
06.12.2023
15:40:27
GMT+01:00

FIRMA, _____

Il Direttore della Sezione di Cagliari

Dott. Alessandro Cardini

DATA _____

Firmato digitalmente da:
Alessandro Cardini
Luogo: INFN Cagliari,
Monserrato
Data: 07/12/2023
15:49:49

FIRMA _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Tabella costi delle borse di studio e degli assegni di ricerca
Percorsi di formazione e ricerca in ambito STEM
per il progetto Einstein Telescope (ET)

Destinatari Borsa di studio	Numero percorsi	Durata (mesi)	Incentivo netto mensile mobilità	Compenso netto mensile borsista	Compenso netto mensile borsa + mobilità	Compenso netto totale borsista	Compenso lordo totale borsista	Costo INFN comprensivo oneri	Costo INFN complessivo
DIPLOMATI	3	6	250,00 €	1.200,00 €	1.450,00 €	8.700,00 €	8.100,00 €	8.810,32 €	26.430,96 €
LAUREATI TRIENNALI	3	6	275,00 €	1.350,00 €	1.625,00 €	9.750,00 €	10.650,00 €	11.583,65 €	34.750,95 €
LAUREANDI MAGISTRALI	3	6	275,00 €	1.350,00 €	1.625,00 €	9.750,00 €	10.650,00 €	11.583,65 €	34.750,95 €
LAUREATI MAGISTRALI	4	6	300,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	10.800,00 €	12.030,00 €	13.084,63 €	52.338,52 €
								Totale Borse di Studio	148.271,38 €

Destinatari Assegno di ricerca	Numero percorsi	Durata (mesi)	Compenso netto mensile assegnista	Compenso netto totale assegnista	Compenso lordo totale assegnista	Costo INFN comprensivo oneri	Costo INFN complessivo
POSTDOC	3	12	1.646,66 €	19.760,00 €	22.415,00 €	27.724,37 €	83.173,11 €
Incentivo mobilità	3	-	367,25 €	4.407,00 €	5.000,00 €	6.184,34 €	18.553,02 €
						Totale Assegni di Ricerca	101.726,13 €

Totale	249.997,51 €
---------------	---------------------

Destinatari Borsa di studio e Assegno di ricerca	Costo INFN comprensivo oneri	ONERI INFN			
		IRAP 8,5%	INAIL aliquota 4% (di cui 2/3 a carico INFN)	INPS aliquota 35,03% (di cui 2/3 a carico INFN)	INAIL aliquota 0,50% (di cui 2/3 a carico INFN)
DIPLOMATI	8.810,32 €	688,50 €	21,82 €		
LAUREATI TRIENNALI	11.583,65 €	905,25 €	28,40 €		
LAUREANDI MAGISTRALI	11.583,65 €	905,25 €	28,40 €		
LAUREATI MAGISTRALI	13.084,63 €	1.022,55 €	32,08 €		
POSTDOC	27.724,37 €			5.234,65 €	74,72 €
Incentivo mobilità (Assegni di ricerca)	6.184,34 €			1.167,67 €	16,67 €